



A.P.E.S s.c.p.a.
Piazza dei Facchini 16 – 56125 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa lì 02/11/2022
Prot. n. 8201

Spett.li Imprese invitate

**Affidamento diretto svolto in modalità
concorrenziale su piattaforma telematica**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
PISA ED IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A (Lotto 2-2022 – FREG 2021)
CUP: H17I21000030002
CIG: 9447683AA4**

ART 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante: A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – Piazza dei Facchini 16 – 56125 Pisa;

L'affidamento in oggetto è stato approvato con atto dell'Amministratore Unico di Apes n. 99 del 28/10/2022

Responsabile del Procedimento: ing. Chiara Cristiani, dipendente di ruolo di Apes.

Referenti di Gara: Dott.ssa Romina Feroni – Dott.ssa Giulia Albani.

Profilo committente: www.apespisa.it;

Il progetto esecutivo è stato validato in data 14/09/2022.

La gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti facenti parte del progetto pubblicato sul sito internet: <https://www.apespisa.it/bandi-in-corso-di-validita/>. La gara è altresì soggetta al D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020, ed al D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021.

La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica Start (<http://start.toscana.it>) ed è soggetta oltre che al presente disciplinare alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisiti Regione Toscana-Start reperibili all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

ART.2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016)

La presente lettera di invito che funge anche da disciplinare di gara, contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della procedura, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, nonché le modalità di aggiudicazione dell'appalto e del perfezionamento del contratto. La gara d'appalto si svolgerà ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 Si specifica che ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. sopra citato, il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Si specifica altresì che l'esclusione automatica opera in caso di offerte in numero pari o superiore a cinque come disposto dall'art. 1 comma 3 della L. 120/2020.

ART.3: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA ED IN GESTIONE AD A.P.E.S. S.C.P.A (Lotto 2-2022 – FREG 2021). L'elenco degli alloggi sui quali dovrà essere eseguita la manutenzione straordinaria è indicato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

- Categoria prevalente: OG1 edifici civili e industriali
- Categoria scorporabile: OS3 impianti idro sanitari
- Categoria scorporabile: OS28 impianti termici e di condizionamento
- Categoria scorporabile superspecialistica: OS30 impianti elettrici

ART. 4: DISPONIBILITÀ, REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS. 50/2016) E SOPRALLUOGO

La documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara è disponibile in formato elettronico, sul sito internet: <http://start.toscana.it> e sul profilo committente di Apes all'indirizzo <https://www.apespisa.it/bandi-in-corso-di-validita/>.

Si specifica che il sopralluogo non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo da parte delle imprese partecipanti di dichiarare di conoscere la tipologia degli alloggi sui quali dovrà essere eseguita la manutenzione straordinaria, mediante sottoscrizione del modello ALLEGATO 1.

Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno essere formulati entro il **10/11/2022** tramite l'apposita sezione "Chiarimenti" presente nell'area riservata della presente procedura sulla piattaforma START. Attraverso lo stesso mezzo Apes provvederà a fornire le risposte mediante pubblicazione in forma anonima della richiesta di chiarimento e della relativa risposta nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione". La Stazione Appaltante garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 c. 4 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine sopra indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 COMMA 9 del Dlgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richiesta e dell'offerta è sanabile.

Ove a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO E DURATA (ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)

Il corrispettivo da porre a base di gara è pari a:

Importo a base di gara per lavori (da assoggettare a ribasso)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	Totale appalto
€ 145.276,49	€ 4.637,18	€ 149.913,67

6.2 DURATA DEL CONTRATTO:

La durata dell'appalto è stabilita in 180 giorni naturali continui e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con l. 108/2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Art. 45, 47 e 48 DEL D.LGS. 50/2016)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell'art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà essere accompagnata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 e 87 DEL D.LGS. 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il cui modello è allegato al presente disciplinare). Per le istruzioni per la compilazione del DGUE si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3).

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), come di seguito riportati.

8.1) Requisiti di ordine generale (da dichiarare nel DGUE e nel modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni).

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo compilando la Parte III, lettere A, B, C, D. Le dichiarazioni della non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere rese in riferimento a tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Nella parte II lett. B del DGUE, devono essere pertanto indicati tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 per i quali valgono le dichiarazioni rilasciate mediante la compilazione della parte III del DGUE.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016, dovrà essere dichiarato all'interno del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni".

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nel DGUE)

I partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività consistenti in lavori analoghi a quello oggetto del presente appalto.

I requisiti di idoneità professionale sono posseduti secondo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016.

Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 1).

Se l'operatore economico è una società Cooperativa deve essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.. Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 2).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a).

8.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE)

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale, gli operatori economici potranno qualificarsi con una delle seguenti modalità:

- essere in possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 + abilitazioni DM 37/2008 lett. a), c), d), e) oppure
- OG1 I + abilitazioni DM 37/2008 lett. a), c), d), e) oppure
- OG1 I + OS 3 I + OS 28 I + OS30 oppure
- OG1 I + OG11 I

Il possesso dell'attestazione Soa deve essere dichiarato nel DGUE Parte II lett. A).

CATEGORIA SOA	CLASSIFICA	DESCRIZIONE	IMPORTO	PERCENTUALE
OG1	I	Edifici civili. CATEGORIA	82.452,52	55%

		PREVALENTE		
OS3	I	Impianti idro sanitari CATEGORIA SCORPORABILE	14.991,37	10%
OS28	I	Impianti termici CATEGORIA SCORPORABILE	37.478,42	25%
OS30	I	Impianti elettrici CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA SCORPORABILE AVVALIBILE	14.991,37	10%

MEZZI DI PROVA ART 86 DEL D.LGS. 50/2016 COMPROVA DEI REQUISITI

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, i documenti di cui all'articolo 86, comma 2 lett. a) e b), del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Effettua le verifiche anche tramite la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ai sensi all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In relazione alle dichiarazioni rese negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante, quest'ultima si riserva di chiedere all'operatore economico la documentazione a comprova delle dichiarazioni rilasciate anche sulla base di quanto indicato nell'allegato XVII al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS. 50/2016)

9.1 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- L'attestazione soa dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. In tale dichiarazione l'impresa ausiliaria dovrà altresì obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l'interesse dell'ausiliario.
- DGUE e l'Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni, compilati e sottoscritti dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.

La stazione appaltante potrà imporre all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

9.2 SUBAPPALTO

I lavori oggetto del presente appalto potranno essere subappaltati, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con le modalità di seguito indicate.

Le lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche sono quelle indicate nel capitolato speciale di appalto.

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) della legge n. 108/2021).

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) *lettera soppressa*;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) *lettera soppressa*

5. abrogato

6. sospeso

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rictus: di cui al secondo periodo).

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 50/2016)

Per la partecipazione alla presente procedura non è prevista la garanzia provvisoria (art. 1 comma 4 d.l. 76/2020 convertito con L. 120/2020).

Tuttavia, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **L'obbligo di presentare l'impegno del fideiussore non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Garanzie definitive

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. **L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.** Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. In particolare:

Partita 1 – Importo per opere da assicurare: pari all'importo contrattuale;

Partita 2 – importo per opere Preesistenti: euro 460.000,00

Partita 3 – opere demolizione e sgombero: euro 50.000,00

Nella sezione RCT: minimo euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DM n. 31 del 19/01/18).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le cauzioni dovranno essere prodotte:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, dall'impresa capogruppo con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del D. Lgs. 50/2016 già costituiti dal Consorzio medesimo.

Tali garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione.

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.LGS. 50/2016)

Oltre ai motivi previsti all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8

del medesimo articolo e dell'art. 83 comma 9, l'operatore economico è escluso nei seguenti casi:

1. presentazione di offerte irregolari (art. 59 c.3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

2. presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4):

- a) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì escluse le offerte che siano prive dell'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica ai sensi dell'art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Sono inoltre escluse le offerte inviate con modalità diverse da quelle indicate dal presente disciplinare ovvero non inviate tramite la piattaforma Start.

Saranno esclusi i concorrenti che pur essendo ammessi al soccorso istruttorio non presentino la documentazione nel termine assegnato. Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, il documento "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni", la garanzia provvisoria qualora prevista, e gli altri documenti indicati all'art. 5 della presente lettera di invito, siano già stati formati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte dell'operatore economico. È onere di tale soggetto dimostrare che tali documenti sono stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. A tal fine faranno fede la data e l'ora di apposizione della firma digitale sul documento.

ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016)

Poiché l'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo e non comporta valutazioni che richiedono la nomina della commissione di cui all'art. 77, sia la valutazione della documentazione amministrativa che delle offerte ricevute sarà effettuata dal RUP che potrà essere coadiuvato da personale di Apes.

ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si specifica che ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. sopra citato, il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Si specifica altresì che l'esclusione automatica opera in caso di offerte in numero pari o superiore a cinque così come previsto all'art. 1 comma 3 della L. 120/2020.

ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la documentazione sottoindicata, richiesta per la partecipazione alla gara, firmata digitalmente, dovrà essere caricata sulla piattaforma Start (sistema telematico acquisti regione Toscana) entro e non oltre le **ore 12 del giorno 16/11/2022.**

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo [www/start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all'indirizzo: Start.oe.pa.i-faber.com

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1)Modello di domanda

Il "Modello di domanda" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, **dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'operatore economico ed eventualmente da ciascuno dei rappresentanti legali delle Imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo, consorzio o della società in avvalimento.**

2)Documento di gara unico europeo (DGUE).

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice e della Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila digitalmente il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) e c)

Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera B, C e la parte V del DGUE. **Si precisa altresì che nella parte II lett. B "informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" del DGUE devono essere riportati tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.**

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare **copia della procura.**

I partecipanti in raggruppamento dovranno presentare ciascuno il proprio DGUE firmato digitalmente. Nel caso di consorzio il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere presentato anche dall'impresa ausiliaria.

3) Modello "Allegato1 – Ulteriori dichiarazioni"

L' "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, **dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'operatore economico ed**

eventualmente da ciascuno dei rappresentanti legali delle Imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo, consorzio o della società in avalimento.

Con la compilazione del modello “Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni” il legale rappresentante renderà una dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 attesta espressamente:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme o disposizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare, ed in tutti gli elaborati progettuali compreso il capitolato speciale;
- di conoscere quali sono le lavorazioni che dovranno essere eseguite a cura esclusiva dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche indicate nel capitolato speciale di appalto, e di essere, pertanto, a conoscenza che tali lavorazioni non potranno formare oggetto di subappalto.
- di obbligarsi in conformità a quanto previsto nei documenti di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori nel termine indicato nella richiesta dell’APES, pena l’annullamento dell’aggiudicazione ed incameramento della cauzione;
- di conoscere la natura degli alloggi sui quali dovrà eseguirsi la manutenzione straordinaria;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e relativo conferimento in discarica autorizzata;
- di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dalla legge;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione;
- di conoscere e accettare Il Codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di Apes all’indirizzo: www.apespisa.it nella sezione amministrazione Trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto “Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento”, è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
- di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (gdpr) come indicata all’art. 16 del presente disciplinare/lettera di invito.

Con la compilazione del modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni” l’operatore economico dichiara altresì:

- la sussistenza dei requisiti da carattere generale non dichiarati all’interno del DGUE (nello specifico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-

quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019);

- la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale.

4) “Passoe”

Il Passoe è ottenuto tramite il sistema AVCPASS ed è necessario per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie ed essere caricato sulla piattaforma START nell'apposita sezione.

5) Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avalimento

Nel caso di **RTI già costituito** dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. **Nel caso di RTI non ancora costituito** dovrà essere presentato l'impegno firmato digitalmente dai componenti del costituendo RTI che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso i concorrenti dovranno indicare la categoria e la percentuale di partecipazione al RTI che non potrà essere superiore rispetto alle categorie e classifiche Soa possedute. Per le percentuali di partecipazione ai raggruppamenti si rinvia a quanto previsto all'art. 92 del DPR 207/2010 e all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avalimento”.

Nel caso di **consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate** o che partecipa per conto di alcune consorziate dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo, libro soci, altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avalimento”.

Nel **caso di avalimento** dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta all'art. 9.1, del presente disciplinare di gara. La documentazione dovrà essere caricata nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avalimento”.

6) Documentazione amministrativa aggiuntiva

All'interno di questa sezione possono essere caricate le copie digitali delle attestazioni e certificati rilasciati dagli organismi accreditati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati in materia di qualità ambiente e sicurezza nonché l'attestazione SOA.

7) Impegno del fideiussore,

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **L'impegno del fideiussore non è richiesto per le microimprese,**

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

OFFERTA ECONOMICA

L' "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere redatta secondo il modello generato dal sistema e dovrà riportare, oltre alla percentuale di ribasso offerta, in maniera distinta, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed, in conformità all'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera. In caso di RTI o consorzio, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte dell'RTI e soggetti consorziati. Si precisa che l'offerta potrà contenere massimo due numeri decimali.

In particolare, per presentare l'offerta economica generata dal sistema il concorrente dovrà:

- compilare il form on line accedendo alla gestione della documentazione economica della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L' offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

L'operatore economico dovrà altresì compilare il **Modello "Costi della manodopera"** con cui indica i propri costi della manodopera relativi all'offerta presentata. Il modello dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di sottoscrivere l'offerta economica.

LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SARÀ EFFETTUATO COME SEGUE:

Fase 1: il responsabile del procedimento coadiuvato da personale di supporto, esaminerà la documentazione amministrativa caricata dai concorrenti a sistema. In tale fase il RUP potrà procedere all'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 83, da inviare a mezzo del sistema START tramite l'apposita funzionalità "soccorso istruttorio".

Si specifica che l'operatore economico che dovesse vedersi attivata la procedura di soccorso istruttorio, dovrà nei termini indicati nella richiesta, rispondere alla stazione appaltante e caricare la documentazione eventualmente richiesta, esclusivamente rispondendo alla richiesta di "soccorso istruttorio" del sistema START. Le statuizioni della stazione appaltante in riferimento all'esito della procedura di soccorso istruttorio e di ammissione/non ammissione degli operatori economici alla fase di gara successiva verranno comunicate mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo committente di Apes nella specifica sezione riservata alla gara. Gli operatori esclusi riceveranno specifica comunicazione inviata a mezzo pec tramite la piattaforma Start.

Fase 2: nella prima seduta di gara o nelle sedute successive il RUP coadiuvato da personale di Apes, procederà con l'apertura delle "Offerte economiche". Una volta aperte tutte le offerte, ove il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque, la piattaforma START, in automatico, procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 D. Lgs. 50/2016 e si procederà alla relativa esclusione automatica, così come previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 120/2020. In caso di offerte in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Delle attività di cui sopra saranno redatti uno o più verbali.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett.d) del D.Lgs. 50/2016, provvede a verificare la congruità del costo della manodopera e a tal fine richiede dall'operatore economico primo classificato i giustificativi circa i costi della manodopera indicati in sede di offerta.

La stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione rendendola definitiva.

Divenuta efficace l'aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei requisiti (Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016), fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

A Tutte le imprese partecipanti verranno date le comunicazioni degli esiti di gara e quelle previste dall'art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016 secondo le modalità statuite dal medesimo articolo comma 6.

ART. 14 bis MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE START

Entro il termine ultimo di cui al precedente articolo, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura. Nello specifico dovrà caricare la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, l'eventuale altra documentazione e l'offerta economica.

Sulla piattaforma START, al passo 3 "presenta offerta", si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione Appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizzerà un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta. E' possibile, fino alla data di scadenza della presente procedura, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta".

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica e' inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

ART. 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle verifiche necessarie per rendere la stessa efficace ai sensi dell'art. 32 c 7 D. Lgs. 50/2016. Nello specifico l'amministrazione esegue sul concorrente aggiudicatario i controlli sui requisiti di ordine generale nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso,

comprese le garanzie previste all'art.10 del presente disciplinare.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate, il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto, con eventuale incameramento della garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara se richiesta.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

ART. 16: INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- *l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante.*

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del suo Legale Rappresentante, l'Amministratore Unico, contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

- *I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.*

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Ing. Pietro Collevicchio contattabile ai seguenti indirizzi: dpo-gdpr@leganet.net; studiocollevicchio@pec.it

- *le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento.*

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di gara e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

- *gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.*

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

- collaboratori e liberi professionisti;
- società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;
- società assicurative;

- istituti bancari;
- enti pubblici e privati;
- organi societari;
- Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;
- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.

ART. 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto del presente appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'esecuzione in via d'urgenza è sempre ammessa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D. Lgs.50/2016).

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Toscana.

ART.19: COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara previste dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 saranno fatte alle imprese interessate tramite la PEC indicata dall'operatore economico nel DGUE e nella Domanda di partecipazione; esse potranno essere anche trasmesse, sempre a mezzo PEC, tramite la piattaforma START.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le sopradette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Tutte le altre comunicazioni, nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno eseguite indifferentemente mediante messaggi inviati attraverso la piattaforma START, la posta ordinaria o PEC.

Le comunicazioni aventi carattere generale inerenti alla gara vengono pubblicate sul sito internet dell'Apes o tramite comunicato nella piattaforma START.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'impresa è tenuta ad indicare nei documenti di gara il proprio indirizzo mail e pec.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara Cristiani